FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex d.lgs. n. 231/2001

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L. 190/2012
L.P. N. 4/2014 E D.LGS. 33/2013

Adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 26/05/2015, con efficacia dal 01/07/2015.
Primo aggiornamento - riguardante le novità legislative sui reati societari (parte speciale 6) e sui reati ambientali (parte speciale 8) - adottato con deliberazione del CdA n. 11 del 23/06/2015.
Secondo aggiornamento - di carattere generale, a seguito della riorganizzazione interna - adottato con deliberazione del CdA n. 23 del 15/06/2017.
Terzo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 33 del 24/05/2021.
Quarto aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 46 del 30/10/2025, con efficacia dal 01/01/2026.
In riferimento al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
Primo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 29/01/2016.
Secondo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 9 del 26/01/2017.
Terzo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 8 del 15/02/2019.
Quarto aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 18 del 30/03/2021.
Quinto aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 3 del 31/01/2023.
Sesto aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 2 del 30/01/2024.
Settimo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 3 del 29/01/2025.
Ottavo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 5 del 12/02/2026.

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE 3
2. LA PREVENZIONE DEI REATI E LA NOZIONE "AMPIA" DI CORRUZIONE 5
3. ANALISI DEL CONTESTO E MAPPATURA DEI PROCESSI 5
3.1 Presidenza 5
3.2 Direzione generale 6
3.2.1 Azienda Agricola 6
3.3 Ripartizione Organizzazione e Risorse umane 6
3.4 Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo 7
3.5 Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali 7
3.6 Ripartizione Sistemi Informativi e Tecnologie di Comunicazione 8
3.7 Centro Istruzione e Formazione (CIF) 9
3.8 Centro Ricerca e Innovazione (CRI) 9
3.9 Centro Trasferimento Tecnologico (CTT) 10
4. VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO 10
4.1 La valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione 10
4.2 Il trattamento del rischio: misure generali e specifiche 12
5. LOGICHE COMPORTAMENTALI 12
5.1 Il sistema di deleghe e procure 13
6. RPCT E OdV 14
7. FLUSSI INFORMATIVI 16
8. Gestione delle segnalazione di illeciti e misure a tutela del segnalante - Whistleblowing 16
8.1 Meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni di disposizioni nazionali o dell'UE 17
8.2 Gestione della segnalazione del c.d. Whistleblower 17
8.3 Segnalazione delle violazioni dei Protocolli di prevenzione del Modello ex d.lgs. 231/2001 18
8.4 Altri canali di segnalazione 18
9. FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 19
10. MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA 19
10.1 Inquadramento normativo - intervento statale e provinciale 20
10.2 Strutturazione della sezione "Amministrazione trasparente" e referenti per la trasparenza 23
10.3 Formazione dei referenti per la trasparenza 24
10.4 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione delle misure adottate in materia di trasparenza 24
10.5 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività delle pubblicazioni 24
10.6 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del RPCT e sanzioni 25
10.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico 25
10.7.1 Richieste di accesso civico semplice 26
10.7.2 Richieste di accesso civico generalizzato 26
10.8 Limiti e Privacy 26
11. SISTEMA DISCIPLINARE 27

1. INTRODUZIONE

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. n. 190/2012, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Con questa legge il nostro Legislatore ha inteso introdurre nell'ordinamento giuridico italiano un sistema organico di prevenzione e repressione della corruzione (anche a seguito delle spinte a livello sovranazionale), attraverso la riformulazione di alcune fattispecie penali già esistenti ed un innalzamento delle pene edittali, nonché la previsione di regole comportamentali per i dipendenti pubblici e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa.

Da una parte la L. 190/2012 impone a tutti gli enti destinatari del d.lgs. 231/2001 di modificare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (d'ora innanzi anche MOG), implementandolo con l'analisi del rischio e l'eventuale elaborazione delle procedure preventive, relativamente alle nuove fattispecie delittuose introdotte/modificate. Dall'altra parte la suddetta legge ha chiesto a tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un piano triennale di prevenzione della corruzione.

L'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire fenomeni corruttivi *ex* L. n. 190/2012 e di dotarsi di un Piano di Prevenzione della Corruzione, è stato successivamente esteso anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora innanzi anche PNA), predisposto dal Dipartimento Funzione Pubblica - D.F.P. - ed approvato dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazione pubbliche - Ci.V.I.T - oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora innanzi anche ANAC) per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, adottato in attuazione della L. n. 190/2012, *«i contenuti del presente PNA sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici […], agli* ***enti di diritto privato in controllo pubblico****, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.* ***per le parti in cui tali soggetti sono espressamente richiamati come destinatari***[1]*»* (p. 12 PNA).

Di conseguenza tali enti, *«al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012 […] sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale)»* (p. 33 PNA).

Nella redazione della prima versione del Piano di Prevenzione della Corruzione (d'ora innanzi anche PPC), adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 di data 26 maggio 2015 (con efficacia a decorrere dall'1 luglio 2015), la Fondazione Edmund Mach (d'ora innanzi anche FEM) ha quindi tenuto in considerazione sia quanto stabilito dal PNA che quanto previsto dallo schema di delibera consiliare ANAC *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* (delibera all'epoca in fase di adozione).

Quanto alle misure volte a garantire l'attuazione della L.P. 4/2014 e del d.lgs. 33/2013, in materia di trasparenza, il medesimo PPC faceva espresso rinvio, quale sua parte integrante e sostanziale, al Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della L.P. 30.5.2014 n. 4 adottato dalla FEM con delibera del Consiglio di amministrazione di data 18 dicembre 2014. Tale Piano, in occasione dell'aggiornamento approvato nel 2016 del presente Piano (delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 di data 29 gennaio 2016) e in adesione delle indicazioni date dall'ANAC (poi sostanzialmente recepite anche a livello normativo con le modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 e alla L.P. 4/2014), è stato accorpato a quest'ultimo. Tale impostazione è stata poi confermata e valorizzata nell'aggiornamento approvato nel 2017 al presente Piano, ora Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora innanzi anche PPCT). Le misure in materia di trasparenza sono quindi strettamente

[1] Lo stesso PNA precisa che *«Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».* La stessa impostazione è stata mantenuta nei successivi aggiornamenti del PNA e nelle Linee Guida ANAC (v. Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 - *Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*, Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 - *Aggiornamento 2015 al PNA,* e delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 - *Determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016*).

collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora innanzi anche RPCT), con le misure e gli interventi definiti dalla FEM per la prevenzione della corruzione.

L'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire fenomeni corruttivi ex L. n. 190/2012 e di dotarsi di un PPCT, è stato definitivamente chiarito e precisato nei suoi contenuti per gli enti di diritto privato in controllo pubblico con la determinazione n. 8 adottata dall'ANAC in data 17 giugno 2015.

Con tale ultima determinazione l'ANAC ha precisato che gli enti di diritto privato in controllo pubblico, qualora dotati di modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001 stesso. Ciò ha aperto il problema di definire esattamente come intervenire sul Modello *ex* d.lgs. 231/2001. Infatti, mentre quest'ultimo è finalizzato alla prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, per scongiurare l'addebito di responsabilità in capo all'ente stesso, il PPCT ha per obiettivo la prevenzione dell'intera gamma di reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché delle più generali situazioni di "cattiva amministrazione", indipendentemente dal profilo connesso all'interesse o al vantaggio che l'ente ne potrebbe trarre. Ciò rende evidente che l'ambito di applicazione della L. 190/2012 e quello del d.lgs. 231/2001 non coincidono e, nonostante una loro analogia di fondo e parziale sovrapposizione, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. Basti pensare, ad esempio, che in relazione ai fatti di corruzione il d.lgs. 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali l'ente deve trarre un vantaggio perché possa risponderne. La L. 190/2012, come più volte evidenziato dall'ANAC, fa invece riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione, ma anche tutte le situazioni di "cattiva amministrazione" in cui interessi privati condizionano impropriamente l'azione degli enti e ciò a prescindere che tale condizionamento abbia o meno avuto successo e che l'ente stesso ve ne abbia o meno tratto vantaggio. Una delle conseguenze di tale differenza fra i due sistemi normativi riguarda la responsabilità del RPCT: essa si concretizza al manifestarsi delle generali situazioni di "cattiva amministrazione" nel senso sopra richiamato anche se esse determinano un danno all'ente (fatta salva la prova di aver predisposto un PPCT adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso. In particolare, deve provare di avere osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art.1 della legge 190/2012).

In una logica di coordinamento delle misure previste dai due sistemi normativi (d.lgs. 231/2001 e L. 190/2012) oltreché di semplificazione degli adempimenti, con la citata determinazione n. 8 di data 17 giugno 2015, l'ANAC ha ritenuto che gli enti che hanno adottato un modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 lo devono integrare con le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Le misure di cui alla L. 190/2012 devono quindi fare riferimento a tutte le attività svolte dall'ente ed è necessario che siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PPCT anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Dette misure, all'interno del Modello *ex* d.lgs. 231/2001, devono essere chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Tale linea è stata successivamente confermata dall'ANAC anche nelle "*nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" adottate con delibera n. 1134 di data 8 novembre 2017.

Già nella prima versione del PPCT (all'epoca PPC) la FEM aveva integrato il Modello *ex* d.lgs. 231/2001 con una specifica sezione denominata "Piano di Prevenzione della Corruzione" e dedicata alle misure volte a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Di conseguenza il presente PPCT, pur con le proprie specificità, deve essere letto in combinazione il Modello *ex* d.lgs. 231/2001 - di cui ne è sua parte integrante (ed in particolare la parte generale soprattutto con riferimento al sistema disciplinare e la parte speciale relativa ai "Reati contro la Pubblica Amministrazione") e con tutti gli atti di regolazione interna che formano parte integrante dello stesso.

Si precisa che la Fondazione non può essere considerata una amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, di conseguenza non è tenuta ad adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), introdotto dal decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*".

Si rimanda all'allegato (**Allegato n. 1**) per una sintesi degli aggiornamenti che hanno interessato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT) dalla sua formulazione iniziale sino a quella odierna.

La Fondazione Edmund Mach si attiene ai modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione della

corruzione per le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico provinciale ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. 33 del 2013 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), Sezione 5 del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), della Provincia autonoma di Trento (d'ora innanzi anche PAT), ente controllante.

2. LA PREVENZIONE DEI REATI E LA NOZIONE "AMPIA" DI CORRUZIONE

Ai sensi della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Piano Nazionale Anticorruzione adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica) il concetto di corruzione ha un'accezione particolarmente ampia. *"Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa* ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"* (p. 13 PNA 2013).

Il presente PPCT dovrà quindi prevenire l'intero novero dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale, come dettagliato per i reati contro la pubblica amministrazione nel MOG (Parte Speciale 1), e la cd. "*maladministration*"[2], come sopra specificato.

3. ANALISI DEL CONTESTO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Contesto esterno.

La FEM è inserita nel novero delle realtà che costituiscono il sistema trentino della ricerca e dell'innovazione. Svolge, inoltre, attività di istruzione e formazione, servizio e assistenza tecnica, produzione agricola. Essa opera in piena osmosi con il territorio di riferimento di cui è riconosciuta agente di sviluppo economico-sociale e di crescita culturale.

Il contesto in cui opera, nell'ottica del rischio sicurezza e corruzione, è stato oggetto di approfondite analisi quantitative e qualitative da parte di un autorevole gruppo di lavoro insediato ad hoc dalla Giunta provinciale nel corso della XV Legislatura.

Le risultanze delle analisi in parola sono contenute nel "Rapporto sulla sicurezza in Trentino" edito nell'ottobre 2018; esse consegnano un quadro complessivamente meno deteriorato rispetto a quello nazionale, ma pur sempre da attenzionare in ragione della potenziale attrattività dell'assetto economico e finanziario locale.

Più nel dettaglio, incrociando le evidenze del sopraccitato Rapporto con le più recenti rivelazioni statistiche del fenomeno criminale e corruttivo che hanno le loro fonti nel Ministero degli interni, nella Procura della Repubblica di Trento, nella Procura della Corte dei Conti, della Direzione Investigativa Antimafia nonché nella Autorità Nazionale Anticorruzione, risultano da attenzionare soprattutto i fenomeni di infiltrazione di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata, nonché i fenomeni di malagestio nell'ambito del pubblico e del cosiddetto parapubblico.

Circa i fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata rileverà tenere nella massima attenzione i settori produttivi che risultano in tal senso più esposti: estrazione del porfido, costruzioni, ristorazione, filiera eno-gastronomica, ciclo dei rifiuti. Rileverà, inoltre, considerare anche il fenomeno, segnalato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, della cosiddetta "smaterializzazione" della tangente che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica a fronte di un ricorso ad altri tipi di scambio (posti di lavoro o ricompense di varia natura).

Contesto interno.

Di seguito sono individuati i processi sensibili per ogni singola area in relazione alla normativa anticorruzione *ex* L. 190/2012.

3.1 Presidenza

Oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, individuati nel MOG, l'attività della Presidenza (cui afferiscono l'Unità

[2] Nella Determinazione A.N.AC. n. 12/2015, si sottolinea che, con riferimento alla *maladministration*, "*occorre, […] avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*". Merita osservare che la definizione in questione è stata confermata, da ultimo, dal PNA 2019.

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza oltreché l'Ufficio Comunicazione e relazioni esterne) si colloca, inoltre, in un'"area di rischio corruttivo" per come inteso dalla L. 190/2012. Infatti, *"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa* ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"* (p. 13 PNA 2013).

3.2 Direzione generale

Oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, individuati nel MOG, l'attività svolta dalla Direzione generale (cui dipendono i Centri e le Ripartizioni: Centro Istruzione e Formazione, Centro Ricerca e Innovazione, Centro Trasferimento Tecnologico, Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane, Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo, Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali, Ripartizione Sistemi Informativi e Tecnologie di comunicazione; cui afferiscono con dipendenza diretta l'Unità salute, sicurezza ed ambiente, l'Azienda Agricola e l'Ufficio Supporto legale) si colloca in un'"area di rischio corruttivo" per come inteso dalla L. n. 190/2012 con particolare riferimento all'"area acquisizione e gestione del personale" e "contratti pubblici".

3.2.1 Azienda Agricola

Oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, individuati nel MOG, sussiste, inoltre, un "rischio di corruzione" per come inteso dalla L. 190/2012 e dall'Allegato 1 al PNA 2019; l'Azienda Agricola (cui afferiscono l'Unità Coltivazioni oltreché l'Unità Cantina) svolge direttamente attività nelle "aree di rischio generali" per come individuate dall'art. 1, comma 16, lettera b) della L. 190/2012 e dall'Allegato 1 al PNA 2019 (nello specifico, relativamente alle aree contratti pubblici e assunzione e gestione del personale e gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio). Alla Azienda Agricola è tra l'altro affidata la competenza di provvedere all'"*acquisto e gestione delle strumentazioni e delle materie necessarie nonché vendita dei prodotti agricoli*", oltreché quella di occuparsi dell'*"attività produttiva e commerciale"*. L'Azienda Agricola può reclutare operai agricoli stagionali di breve durata (sebbene per tramite della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane).

Con particolare riferimento all'area di rischio relativa all'affidamento di servizi e forniture sussiste una situazione di rischio analoga a quella descritta per la Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali, pur in un ambito di competenze maggiormente limitato. Infatti, la Procedura acquisti, prevede un regime particolare per gli "acquisti tipici dell'Azienda Agricola" ovvero quelli rientranti in determinate categorie merceologiche e comunque di importo inferiore ad Euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali. Tali acquisti vengono gestiti direttamente dalla Azienda Agricola a cui la Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali fornisce solo un supporto giuridico/amministrativo per assicurare il pieno rispetto della normativa provinciale, nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici.

3.3 Ripartizione Organizzazione e Risorse umane

Oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, individuati nel MOG, l'attività svolta dalla Ripartizione Organizzazione e Risorse umane (cui afferiscono l'Ufficio Assunzione e gestione, l'Ufficio Gestione paghe e presenze oltreché l'Ufficio Sviluppo risorse umane) si colloca, inoltre, in un'"area di rischio corruttivo" per come inteso dalla L. 190/2012 (v. art. 1, comma 16, lett. D) della L. 190/2012) e dal PNA 2019. La Ripartizione si occupa di: "*procedure di selezione delle risorse umane, piani di assunzione, redazione e stipula contratti di assunzione nonché predisposizione dei contratti di collaborazione*", "*gestione aspetti giuridici, economici e previdenziali del personale, anche con riferimento, ove necessario, al personale a disposizione o distaccato, provinciale o di altri Enti, gestione e organizzazione dell'orario di lavoro, sue articolazioni e sistemi di rilevazione delle prestazioni*", "*sistema retributivo interno, sistema degli incentivi e delle progressioni, stipendi e rapporti con gli Enti assistenziali e previdenziali*", "*formazione del personale e sviluppo di carriera*", "*organizzazione e preposizione alle strutture*", "*sanzioni disciplinari*", "*contenzioso relativo alle risorse umane con l'assistenza dell'Ufficio Supporto legale della Direzione generale*", "*relazioni sindacali*", "*contrattazione collettiva*" e "*rapporti con le strutture della Provincia autonoma di Trento competenti in materia di organizzazione e personale*". L'Allegato 1 del PNA 2019 menziona, infatti, l'"area acquisizione e gestione del personale" tra le "Aree di rischio generali". In particolar modo i rischi sono legati al reclutamento del personale ricercatore, docente ed amministrativo; alle rispettive progressioni di carriera e/o rinnovi o stabilizzazioni dei rapporti di lavoro; al conferimento di incarichi di collaborazione o alla loro proroga/rinnovo. Sussiste, infine, un'area di rischio relativamente alle attività di cui

all'art. 1, comma 16, lett. B) della L. 190/2012 - "*scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*[3]" - in quanto la Ripartizione può essere coinvolta sia nella fase di individuazione dell'oggetto dell'affidamento che in quella di esecuzione del contratto.

3.4 Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo

Oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, individuati nel MOG, l'attività della Ripartizione (cui afferiscono l'Ufficio Amministrazione, l'Ufficio Pianificazione e controllo e l'Unità rendicontazione) si colloca in un'"area di rischio corruttivo" per come inteso dalla L. 190/2012 e dall'allegato 1 al PNA 2019. Alla Ripartizione, infatti, è affidata la competenza di: "*fornire indirizzo, supporto e consulenza alle strutture della Fondazione per quanto concerne gli aspetti finanziari e amministrativi*", "*assicurare la corretta gestione amministrativo-contabile"*, "*coordinare i processi di elaborazione dei documenti programmatici, del bilancio d'esercizio, della relazione annuale sull'attività e delle chiusure periodiche infra-annuali"*, "*garantire le valutazioni di natura economica e patrimoniale in coerenza con i principi contabili ed il Regolamento di contabilità e per il patrimonio*", "*assicurare un sistema di budget e controllo di gestione coerente con gli indirizzi riportati nel Regolamento di contabilità e per il patrimonio*", "*coordinare i processi di rendicontazione economico-finanziaria dei progetti di ricerca*" e "*gestire i rapporti con la Provincia autonoma di Trento per quanto attiene ai rapporti amministrativo-contabili*". Sussiste, infine, un'area di rischio relativamente alle attività di cui all'art. 1, comma 16, lett. B) della L. 190/2012 - "*scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*[4]" - in quanto la Ripartizione può essere coinvolta sia nella fase di individuazione dell'oggetto dell'affidamento che in quella di esecuzione del contratto.

L'Ufficio amministrazione svolge, inoltre, attività a rischio per come individuate dall'art. 1, comma 16 della L. 190/2012 e dall'Allegato 1 al PNA 2019 (area di rischio generale relativo alla "gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"), con riferimento specifico alle attività di esecuzione e rendicontazione/pagamento dei contratti d'appalto nonché in generale alle attività di gestione delle risorse finanziarie della FEM. All'Ufficio Amministrazione è attribuita la competenza, tra l'altro, di: "*assicurare il migliore utilizzo ed il reperimento delle risorse finanziarie, gestendo i rapporti con le istituzioni competenti, in coordinamento con i Centri e le Ripartizioni*", "*elaborare e conservare i libri contabili e fiscali obbligatori*", "*assicurare la fondatezza dei dati amministrativo-contabili gestendo i contatti con auditor, società di revisione, consulenti fiscali e tributari*", "*predisporre il bilancio d'esercizio e la relativa documentazione amministrativa/finanziaria*", "*garantire la disponibilità e la correttezza dei dati necessari allo svolgimento delle attività di pianificazione e controllo*", "*definire le linee guida relative a pagamenti e credito e supervisionare la raccolta delle risorse finanziarie, operando con le opportune istituzioni creditizie*", "*garantire l'equilibrio finanziario dell'ente e la copertura del fabbisogno periodico di cassa ottimizzando la gestione della liquidità*", "*richiedere e gestire i contributi e le assegnazioni finanziarie provinciali*" e "*garantire una adeguata gestione assicurativa a copertura del patrimonio aziendale e gestire i contratti di assicurazione (escluso INAIL e similari)*".

3.5 Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali

Oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, individuati nel MOG, l'attività svolta dalla Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali (cui afferiscono l'Ufficio Appalti, servizi e contratti, l'Ufficio Tecnico e Patrimonio oltreché l'Unità Manutenzioni) si colloca, inoltre, in un'"area di rischio corruttivo" per come inteso dalla L. 190/2012. La Ripartizione si occupa di "*coadiuvare il Presidente nella segreteria degli organi collegiali, curare la raccolta e la pubblicazione delle deliberazioni consiliari, delle disposizioni presidenziali e delle determinazioni dirigenziali*", "*collaborare con le altre strutture nella redazione e modifica dei testi degli atti di regolazione*", "*gestire le risorse immobiliari a qualsiasi titolo in disponibilità di FEM, autorizzandone l'assegnazione alle strutture di primo livello ed i cambi di destinazione*" e "*curare il contenzioso in materia di appalti, con l'assistenza dell'Ufficio Supporto legale della Direzione generale*". L'Allegato 1 del PNA 2019 menziona, infatti, l'area "gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" e l'area "affari legali e contenzioso" tra le "Aree di rischio

[3] Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) è stato abrogato: è stato sostituito prima dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), a sua volta abrogato e sostituito dal nuovo D.Lgs. 36/2023 (il vigente Codice dei Contratti Pubblici).
[4] Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) è stato abrogato: è stato sostituito prima dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), a sua volta abrogato e sostituito dal nuovo D.Lgs. 36/2023 (il vigente Codice dei Contratti Pubblici).

generali".

L'Ufficio Appalti, servizi e contratti provvede a "*pianificare, in accordo con i Centri e le Ripartizioni, istruire ed espletare le gare di appalto, anche avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC)*", "*curare l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi fino al perfezionamento del contratto di appalto*", "*svolgere attività di ricerca e di analisi di mercato relativa ai prodotti/servizi*", "*elaborare gli ordini di acquisto sulla base delle richieste di acquisto generate dal sistema informativo centrale, secondo quanto stabilito dalla specifica procedura per gli acquisti*", "*assicurare l'esecuzione dei servizi generali di pulizia e dei servizi di ristorazione*", "*gestire i magazzini dei materiali, garantendo idonei livelli di stoccaggio, in funzione delle logiche e strategie di acquisto; svolgere le attività collegate alle operazioni doganali*", "*gestire le spedizioni in arrivo e partenza, preparandone gli allestimenti/confezionamenti e la relativa documentazione, tramite i diversi operatori logistici*", "*gestire l'attività di centralino della Fondazione presso l'area di San Michele all'Adige*" e "*predisporre gli atti contrattuali e provvedere alla loro raccolta, registrazione e trascrizione, nonché tenere i relativi registri*".

L'Allegato 1 del PNA 2019 menziona l'"area contratti pubblici" tra le "Aree di rischio generali". In particolar modo i rischi sono legati alla definizione dell'oggetto dell'affidamento; all'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (il rischio corruttivo si può concretizzare in accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti); all'individuazione dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti (la previsione di determinati requisiti tecnici o economici per accedere alla gara può essere funzionale a favorire alcune imprese o ad ostacolarne altre); alla individuazione dei criteri di aggiudicazione; alla valutazione delle offerte ricevute (va evitato che i criteri di valutazione delle offerte siano "manipolati" o "manipolabili" ai fini di favorire alcune imprese o ostacolarne altre); alla verifica di eventuali offerte anomale; alla gestione delle procedure negoziate e alla gestione degli affidamenti diretti; alla gestione dell'eventuale procedura di revoca del bando (il provvedimento di revoca del bando può rivelarsi "abusivo" quando finalizzato a bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o quando sia funzionale a far ottenere un indennizzo all'aggiudicatario); alla redazione del cronoprogramma ed alle verifiche concernenti il rispetto dello stesso; all'autorizzazione di varianti in corso di esecuzione del contratto (l'ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto può astrattamente permettere all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o consentirgli *extra* guadagni); all'autorizzazione del subappalto (il meccanismo del subappalto può essere utilizzato come modalità per distribuire i vantaggi di un eventuale accordo collusivo tra le imprese partecipanti alla gara); all'utilizzo di strumenti di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali (c.d. ADR).

L'art. 28, comma 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (d'ora innanzi anche ROF) della FEM (in coerenza con la procedura acquisti) prevede che: "*La struttura competente in materia di appalti [L'Ufficio Appalti, servizi e contratti - Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali, N.d.R.] cura la fase di affidamento. Tale struttura provvede pertanto in autonomia all'espletamento delle procedure di individuazione del contraente/di affidamento fino alla stipulazione del contratto*".

L'Ufficio Tecnico e Patrimonio svolge direttamente attività a rischio per come individuate dall'art. 1, comma 16, lettera b) della L. 190/2012 e dall'Allegato 1 al PNA 2019, con riferimento specifico alle attività di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di lavori, servizi e forniture. Sotto questo profilo, in particolare, all'Ufficio è attribuita la competenza di "*redigere gli elaborati tecnici concernenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e curare la procedura amministrativa per l'ottenimento dei permessi necessari alla loro realizzazione*", oltreché di "*mettere a punto la procedura preliminare tecnica per l'appalto delle opere, compreso l'ottenimento dei necessari permessi, nonché gestire i contatti con gli Enti interessati e le imprese per la consegna e le fasi successive dei lavori*", ""nonché di "*dirigere i lavori con la tenuta della contabilità e verificare la regolare esecuzione dei lavori*".

L'Ufficio Tecnico e Patrimonio svolge alcune delle attività individuate dall'art. 1, comma 16, lettera b) della L. 190/2012 e dall'Allegato 1 al PNA 2019. Sotto questo profilo, in particolare, all'Ufficio è affidata la competenza di "*gestire il sistema di riscaldamento e raffrescamento degli edifici e dei sistemi di fornitura e produzione dell'energia elettrica*".

3.6 Ripartizione Sistemi Informativi e Tecnologie di Comunicazione

Oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, individuati nel MOG, l'attività della Ripartizione (cui afferiscono l'Unità Infrastrutture e Piattaforme tecnologiche, l'Unità Sistemi Informativi e Servizi oltreché l'Ufficio Biblioteca) si colloca in un'"area di rischio corruttivo" per come inteso dalla L. 190/2012 e dall'allegato 1 al PNA 2019. All'Unità infrastrutture e piattaforme tecnologiche è tra l'altro affidata la seguente competenza: "*pianifica e*

gestisce le attività e le relazioni con soggetti terzi per la fornitura di beni o servizi ICT, in risposta alle esigenze espresse dai Centri ed all'aggiornamento tecnologico delle infrastrutture esistenti". Sussiste quindi un'area di rischio relativamente alle attività di cui all'art. 1, comma 16, lett. B) della L. 190/2012 - "*scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*[5]" - in quanto la Ripartizione può essere coinvolta sia nella fase di individuazione dell'oggetto dell'affidamento che in quella di esecuzione del contratto.

3.7 Centro Istruzione e Formazione (CIF)

Oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, individuati nel MOG, tenuto conto che la procedura di assunzione del personale docente avviene attraverso la Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane, l'attività svolta dal CIF (cui afferiscono il Dipartimento Comunicazione, Sviluppo ed Orientamento, il Dipartimento Istruzione secondaria tecnica, il Dipartimento Qualificazione professionale agricola, il Dipartimento Istruzione post-secondaria, oltreché il Convitto) si colloca in un'"area di rischio corruttivo" per come inteso dalla L. 190/2012 (v. art. 1, comma 16, lett. B) c) e d) della L. 190/2012) e dall'Allegato 1 al PNA 2019 ("area acquisizione e gestione del personale). In particolar modo i rischi sono legati al reclutamento del personale ricercatore, docente ed amministrativo; alle rispettive progressioni di carriera e/o rinnovi o stabilizzazioni dei rapporti di lavoro; al conferimento di incarichi di collaborazione o alla loro proroga/rinnovo. A questi si aggiungono anche, in generale, i processi di: progettazione e organizzazione del servizio scolastico; autovalutazione dell'istituzione scolastica; valutazione degli studenti; gestione dei locali scolastici di proprietà della pubblica amministrazione[6]. Quanto all'area di rischio di cui all'art. 1, comma 16, lett. C) della L. 190/2012 - "*concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati*" - sussiste un rischio connesso alle attività volte alla concessione dei benefici di accesso al convitto ed al servizio mensa. Sussiste, infine, un rischio anche con riferimento all'art. 1, comma 16, lett. B) - "*scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*[7]" - in quanto il Centro può essere direttamente coinvolto sia nella fase di individuazione dell'oggetto dell'affidamento sia in quella di esecuzione del contratto.

3.8 Centro Ricerca e Innovazione (CRI)

Oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, individuati nel MOG, l'attività del CRI (cui afferiscono le 18 Unità di ricerca, suddivise in quattro aree tematiche, nelle quali il CRI sviluppa ricerca e attività tecnologica[8]) si colloca in un'"area di rischio corruttivo" per come inteso dalla L. 190/2012 e dall'Allegato 1 al PNA 2019. Il Centro svolge, infatti, attività nell'ambito dell'"area acquisizione e progressione del personale" - in particolare il Centro può reclutare personale (sebbene per il tramite della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane) e può conferire incarichi di collaborazione (in qualunque modo denominati) - e dell'"area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario" - nello specifico il Centro può attribuire borse di studio direttamente o tramite terzi al fine di sostenere percorsi di dottorato di ricerca. Sussiste, infine, un'area di rischio relativamente alle attività di cui all'art. 1, comma 16, lett. B) della L. 190/2012 - "*scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*[9]" - in quanto il Centro può essere coinvolto sia nella fase di individuazione dell'oggetto dell'affidamento che in quella di esecuzione del contratto.

[5] Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) è stato abrogato: è stato sostituito prima dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), a sua volta abrogato e sostituito dal nuovo D.Lgs. 36/2023 (il vigente Codice dei Contratti Pubblici).

[6] V. Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 - *Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

[7] Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) è stato abrogato: è stato sostituito prima dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), a sua volta abrogato e sostituito dal nuovo D.Lgs. 36/2023 (il vigente Codice dei Contratti Pubblici).

[8] 1) Area tematica Agrosistemi e Bioeconomia (*Unità Fisiologia e Miglioramento Genetico della Vite, Unità Genetica e Miglioramento Genetico dei Fruttiferi, Unità Biotecnologie Vegetali, Unità Difesa delle Piante, Unità Bioeconomia, Unità Agricoltura Digitale*); 2) Area tematica Biodiversità, Ecologia e Ambiente (*Unità Ecologia Forestale, Unità Ecologia Applicata, Unità Ecologia Animale, Unità Botanica Ambientale, Unità Ecogenomica, Unità Genomica della Conservazione, Unità Idrobiologia*); 3) Area tematica Alimenti e Nutrizione (*Unità Biotecnologie dei Prodotti Naturali, Unità Metabolomica, Unità Qualità Sensoriale, Unità Tracciabilità*); 4) Area tematica Biologia Computazionale (*Unità Biologia Computazionale*).

[9] Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) è stato abrogato: è stato sostituito prima dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), a sua volta abrogato e sostituito dal nuovo D.Lgs. 36/2023 (il vigente Codice dei Contratti Pubblici).

3.9 Centro Trasferimento Tecnologico (CTT)

Oltre ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, individuati nel MOG, l'attività del CTT (cui afferiscono il Dipartimento Alimenti e Trasformazione, il Dipartimento Innovazione nelle Produzioni agrarie e zootecniche e il Dipartimento Sperimentazione Agraria, Forestale e Ambientale[10]; nonché l'Unità Comunicazione tecnica e Supporto ai Servizi) si colloca in un'"area di rischio corruttivo" per come inteso dalla L. 190/2012 e dall'Allegato 1 al PNA 2019. Il Centro svolge, infatti, attività nell'ambito dell'"area acquisizione e gestione del personale" - in particolare il Centro può reclutare personale (sebbene per il tramite della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane) e può conferire incarichi di collaborazione (in qualunque modo denominati). Sussiste, infine, un'area di rischio relativamente alle attività di cui all'art. 1, comma 16, lett. B) della L. 190/2012 - "*scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*[11]" - in quanto il Centro può essere coinvolto sia nella fase di individuazione dell'oggetto dell'affidamento che in quella di esecuzione del contratto.

Mappatura dei processi.

Nell'ambito del contesto interno riveste particolare importanza la mappatura dei processi, che ha visto l'individuazione e l'analisi dei processi organizzativi della Fondazione, partendo dal documento del Piano in vigore, con il coinvolgimento dei Responsabili delle strutture referenti, al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Sulla base delle evidenze emerse dall'analisi eseguita in conformità alle indicazioni dell'ANAC[12], ogni processo è stato classificato all'interno di una delle Aree di rischio individuate nell'Allegato 1 al PNA 2019 o eventuali aree specifiche per la Fondazione e analizzato ai fini di prevenzione della corruzione. Per ogni processo sono indicate una o più strutture referenti.

Si rimanda all'allegato (**Allegato n. 2.1**) per le informazioni di dettaglio.

4. VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive (trattamento del rischio).
Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

4.1 La valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione

Identificazione, analisi e ponderazione del rischio sono state svolte analizzando le aree considerate sensibili e i relativi processi in relazione all'universo dei reati contro la Pubblica Amministrazione nonché alle fattispecie di *malagestio*. Un tale processo di valutazione del rischio considera inoltre l'analisi del contesto, compresa la mappatura dei processi, e viene costantemente verificato e aggiornato.

Identificazione del rischio.

L'identificazione del rischio è avvenuta con il coinvolgimento dei Responsabili delle strutture referenti che, integrando gli eventi rischiosi del precedente Piano, sono pervenuti alla definizione dell'elenco disponibile nell'allegato (**Allegato n. 2.1**).

[10] Il Dipartimento Alimenti e Trasformazione è articolato in tre Unità (*Unità Chimica vitienologica e agroalimentare, Unità Trasformazione enologica e alimentare, Unità Diagnostica fitopatologica*); il Dipartimento Innovazione nelle Produzioni agrarie e zootecniche è articolato in cinque Unità (*Unità Frutticoltura, Unità Viticoltura, Unità piccoli Frutti, Olivo e Orto-floricoltura, Unità Frigoconservazione e Certificazioni agroalimentari, Unità Risorse foraggere e Produzioni zootecniche*); il Dipartimento Sperimentazione Agraria, Forestale e Ambientale è articolato in sei unità (*Unità Agricoltura biologica e Qualità del Suolo, Unità Acquacoltura e idrobiologia, Unità Centro di Saggio, Unità Agrometeorologia e Irrigazione, Unità Protezione delle Piante agroforestali e Apicoltura, Unità Sperimentazione in Frutticoltura*).

[11] Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) è stato abrogato: è stato sostituito prima dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), a sua volta abrogato e sostituito dal nuovo D.Lgs. 36/2023 (il vigente Codice dei Contratti Pubblici).

[12] Allegato 1 al PNA 2019 (*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*) e determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 (*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*).

Analisi del rischio.

Dal punto di vista metodologico, la rilevazione dei potenziali fattori abilitanti[13] è stata impostata prevedendo l'associazione di uno o più potenziali fattori ad ogni evento rischioso, a sua volta associato ad un processo. Sia gli eventi rischiosi che i fattori abilitanti sono stati individuati sulla base del potenziale manifestarsi delle situazioni indicate.

Ponderazione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata a livello di processo nel suo complesso, tenendo in considerazione gli eventi rischiosi, i fattori abilitati (potenziali) rilevati ed i presidi implementati, ovvero in presenza delle misure di prevenzione.

Il metodo utilizzato si basa su un approccio partecipativo che ha visto la richiesta ai Responsabili delle strutture di esprimere un giudizio, in una scala di valori da 1 a 3, rispetto ai criteri riportati nella sottostante tabella:

TIPO	CRITERI	PUNTEGGIO DI RISCHIO
PROBABILITÀ	Discrezionalità	da 1 a 3
	Coerenza e complessità operativa	da 1 a 3
	Rilevanza degli interessi "esterni"	da 1 a 3
	Presenza di eventi sentinella	da 1 a 3
	Segnalazioni o reclami	da 1 a 3
	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	da 1 a 3
	Livello di trasparenza/opacità del processo	da 1 a 3
	Livello di attuazione delle misure di prevenzione, sia generali sia specifiche, previste dal PPCT per il processo/attività	da 1 a 3
	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa	da 1 a 3
IMPATTO	Impatto sulla reputazione dell'ente	da 1 a 3
	Impatto in termini di contenzioso	da 1 a 3
	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	da 1 a 3
	Danno generato	da 1 a 3

Rispetto ai giudizi espressi, su probabilità e impatto, viene determinata la rispettiva media. Dal prodotto Probabilità media e Impatto medio, si perviene ad un valore numerico che corrisponde ad un livello di valutazione del rischio, come segue:

MATRICE DEL RISCHIO				
PROBABILITÀ	3	medio	medio	alto
	2	basso	medio	medio
	1	basso	basso	medio
	VALUTAZIONE	1	2	3
	IMPATTO			

Legenda	Rischio residuo al momento dell'analisi *
	alto
	medio
	basso
* l'analisi tiene conto dei presidi implementati	

In merito ai risultati sulla valutazione del rischio, sono stati comunque confermati, come processi con i valori di rischio più alti, quelli indicati anche da ANAC come processi a maggior rischio e in particolare quelli che

[13] Ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; b) mancanza di trasparenza;
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione (Allegato 1 al PNA 2019).

riguardano l'acquisto di beni e servizi e il reclutamento di personale.

Nell'allegato (**Allegato 2.1**) sono disponibili le valutazioni sintetiche di rischio.

4.2 Il trattamento del rischio: misure generali e specifiche

Le misure di prevenzione del rischio corruttivo sono distinte nelle due categorie delle misure generali, specificatamente indicate da ANAC, in molti casi trasversali ai processi e delle misure specifiche, che si caratterizzano per incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Il Piano attuale conferma l'approccio al trattamento del rischio ad oggi adottato dalla FEM in materia di prevenzione della corruzione e cioè un approccio aderente alla concreta realtà organizzativa e operativa della Fondazione; un trattamento, quest'ultimo che si traduce in misure aderenti alla peculiarità di FEM e al contesto in cui questa opera. Tale approccio si articola in due momenti distinti, quello della individuazione delle misure idonee a prevenire il rischio e quello relativo alla programmazione delle modalità di attuazione di dette misure.

Le misure sono programmate al fine di mitigare il rischio corruttivo al quale sono esposti gli obiettivi di valore pubblico a cui, a loro volta, sono associati i processi individuati in fase di mappatura. Di seguito vengono riportate le misure attualmente implementate, da attuare, ed eventuali nuove misure previste.

Misure generali

Per ogni tipologia di misura generale prevista da ANAC si riportano, in allegato (**Allegato 2.2**), le modalità con cui le misure sono declinate nel contesto della Fondazione.

Misure specifiche

Per ogni tipologia di misura specifica si riportano, in allegato (**Allegato 2.2**), le modalità con cui le misure agiscono in maniera puntuale su alcuni rischi individuati in fase di valutazione del rischio.

Ogni misura è identificata da un adempimento che specifica il presidio da adottare.

5. LOGICHE COMPORTAMENTALI[14]

L'operato della FEM si ispira ai seguenti principi generali:

a) chiarezza, trasparenza, responsabilità delle funzioni;
b) implementazione e rispetto di un adeguato sistema di procure;
c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
d) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
e) previsione di obiettivi chiari e predefiniti nel caso siano adottati sistemi premianti (basati su *target* di *performance*) per i soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna;
f) chiara descrizione dei rapporti gerarchici;
g) adeguato livello di formalizzazione.

Ai destinatari del Modello Organizzativo è fatto divieto di:

a) rilasciare dichiarazioni non veritiere o equivoche, finalizzate ad ottenere erogazioni, contributi, finanziamenti pubblici;
b) destinare le erogazioni, i contributi, i finanziamenti ricevuti da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli per cui essi erano stati concessi;
c) nei rapporti diretti o indiretti con la PA e privati, tenere condotte ingannevoli o volte ad influenzarne l'indipendenza di giudizio per ottenere benefici in favore proprio o della FEM;
d) effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o stranieri;
e) sfruttare relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio oppure farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria mediazione verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio o al fine di remunerarlo;
f) distribuire omaggi o regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia o che siano comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. Gli omaggi sono consentiti se di esiguo valore o se volti a

[14] Si riporta qui di seguito quanto previsto dalla Parte Speciale 1 del Modello di Organizzazione e Gestione *ex* d.lgs. n. 231/2001 - Reati contro la Pubblica Amministrazione Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, unitamente alla specifica relativa al sistema di deleghe e procure.

promuovere il nome della FEM oppure ispirati ad iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato;

g) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche, promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;
h) accettare omaggi, regali o trattamenti di favore che non siano di modico valore;
i) eseguire pagamenti che non siano giustificati da idoneo titolo contrattuale;
j) appropriarsi (anche al fine di un uso momentaneo) di denaro o altri beni altrui di cui si ha il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio;
k) compiere operazioni in conflitto di interessi.

I destinatari del Modello Organizzativo devono:

a) tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di Legge e degli atti regolamentari interni, in tutte le loro attività;
b) rispettare quanto previsto dal Codice dei valori e dei Comportamenti; dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dagli atti regolamentari interni adottati dalla FEM;
c) rispettare quanto previsto dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

5.1 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve obbedire a criteri di rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili, consentendo, nel contempo, la gestione efficiente dell'attività della FEM.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la FEM attribuisce ad un singolo soggetto il potere di impegnare economicamente l'ente e/o di agire in sua rappresentanza.

Ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe e procure deve rispettare i seguenti principi:

a) tutti coloro che, per conto della FEM, intrattengono rapporti formali con la P.A. e con i privati devono essere dotati di delega; in particolare, ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente. Essi devono svolgere le proprie attività secondo i principi di onestà e correttezza;
b) a ciascuna procura che comporti il potere di spesa e/o rappresentanza si deve accompagnare una delega interna che descriva gli ambiti ed i limiti del relativo potere gestorio, come sopra indicato;
c) nei processi sensibili in materia di reati conto la PA, il procuratore con potere di spesa avrà il potere di impegnare la FEM, mentre l'effettuazione dei pagamenti avverrà a cura degli uffici amministrativi competenti, garantendo in tal modo la ripartizione di funzioni ed un controllo diretto. I contatti e gli impegni presi devono essere documentati; i pagamenti devono essere tutti tracciati e devono esplicitare la causale;
d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della FEM;
e) le procure devono prevedere limiti di spesa e/o impegno (stabiliti nell'ambito di un *budget* predeterminato dal Consiglio di Amministrazione);
f) la procura e la delega devono prevedere esplicitamente la possibilità di revoca. L'eventuale revoca/limitazione dei poteri conferiti dev'essere immediatamente comunicata al soggetto delegato;
g) il delegante deve effettuare un controllo periodico sull'attività del delegato ai fini di verificare che le attività da questi poste in essere (sia a livello di rappresentanza dell'ente sia a livello di impegno di spesa) siano coerenti con gli scopi della FEM e rientrino nelle attività gestionali demandate;
h) sia le deleghe/procure che attribuiscano ad un soggetto la facoltà di intrattenere rapporti con la PA, sia le deleghe/procure che attribuiscano ad un soggetto poteri relativi a funzioni che assumono rilevanza pubblicistica devono esplicitare: l'obbligo di rispettare, nello svolgimento delle proprie funzioni, i principi di lealtà, correttezza, trasparenza; nonché l'obbligo di segnalare l'eventuale conflitto di interessi, con conseguente astensione.

La Direzione generale è tenuta a:

a) controllare che il sistema di deleghe e procure sia coerente con i principi sopra descritti proponendo le eventuali modifiche necessarie;
b) definire modalità e tempistiche relative al controllo del sistema di deleghe e procure, in maniera tale che siano immediatamente intellegibili le funzioni ed i compiti dei diversi soggetti afferenti la FEM;
c) definire flussi informativi che garantiscano una rapida comunicazione, ai diretti interessati, di eventuali modifiche delle deleghe;

d) curare la tempestiva trasmissione delle deleghe e procure al competente Referente per la trasparenza affinché questo provveda alla pubblicazione sul sito *internet* della FEM - sezione "*Amministrazione trasparente*". Ciò al fine di rendere conoscibili all'interno e all'esterno della FEM il sistema di deleghe e procure;
e) definire quant'altro necessario per garantire che il sistema delle deleghe sia costantemente aggiornato.

6. RPCT E OdV

La normativa in materia di prevenzione della corruzione prevede l'individuazione di un RPCT, soggetto individuato dall'organo di indirizzo politico, di norma tra i Dirigenti di prima fascia.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 59 di data 8 novembre 2019 il **dott. Alessandro Barbera** è stato nominato **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (RPCT) della FEM.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 18 di data 30 marzo 2021 è stata specificata la durata dell'incarico di RPCT fino al 31 dicembre 2023.

Con deliberazione n. 36 di data 27 novembre 2023 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Edmund Mach ha nominato il dott. Alessandro Barbera, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), stabilendo che la durata dell'incarico sia collegata alla durata dell'incarico dirigenziale, compresi gli eventuali rinnovi.

In adesione alle linee guida adottate dall'ANAC con delibera n. 1134 di data 8 novembre 2017, che ridisegnano i rapporti tra OdV e RPCT, a partire dalla nomina del dott. Alessandro Barbera quale RPCT della FEM lo stesso non è anche componente dell'OdV. Ciò in considerazione delle diverse funzioni e responsabilità attribuite. **Resta in ogni caso un dato indiscusso che, ai fini della prevenzione della corruzione, RPCT e OdV devono agire in modo coordinato, condividendo le informazioni e i risultati di analisi rispettivamente raccolti.**

Il RPCT provvede, sentito il Presidente, ad individuare il proprio sostituto, per periodi di assenza inferiori a trenta giorni; in caso di impossibilità dell'RPCT procede il Presidente. Per periodi di assenza o impedimento superiori a trenta giorni il Consiglio di amministrazione individua il sostituto RPCT per la successiva tempestiva comunicazione ad ANAC ai fini dell'aggiornamento del "Registro dei RPCT".

Ad integrazione e/o ad ulteriore specificazione di quanto stabilito dalla normativa vigente, si indicano i seguenti principali compiti, funzioni e garanzie attribuite al RPCT (che devono essere riportate anche nel provvedimento di sua nomina):

Autorità e indipendenza RPCT

Il RPCT è indipendente ed autonomo, riferendo direttamente al Consiglio di amministrazione della FEM.

Principali compiti assegnati al RPCT

Il RPCT, oltre a quanto ulteriormente stabilito dal presente PPCT e dalla normativa vigente, deve svolgere i seguenti principali compiti:

a) verificare l'efficace attuazione del PPCT e della sua idoneità preventiva;
b) curare l'aggiornamento del PPCT secondo quanto ivi previsto e in stretto coordinamento con l'OdV favorendo un coinvolgimento attivo del Consiglio di amministrazione e di tutti gli altri attori interni ed esterni. Annualmente, qualora il RPCT non ritenga necessario promuovere alcun aggiornamento al PPCT, ne deve dare motivatamente conto al Consiglio di amministrazione;
c) elaborare delle proposte di modifica al PPCT nel caso in cui vengano accertate sostanziali violazioni delle prescrizioni in esso contente e/o fatti corruttivi e/o disfunzioni amministrative significative, vi siano significative modificazioni dell'assetto interno e/o delle attività svolte, intervengano significative modifiche normative e/o regolamentari;
d) monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti ad evidenza pubblicistica;
e) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e le loro coerenza con le finalità e la struttura della FEM, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie. A tale fine all'RPCT devono essere trasmesse tutte le deleghe e/o procure adottate successivamente all'approvazione del presente PPCT;
f) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il rispetto dei regolamenti già adottati dalla FEM e di quelli in previsione di adozione. A tale fine all'RPCT devono essere trasmessi tutti i regolamenti interni e le procedure adottati successivamente all'approvazione del presente PPCT, nonché le modifiche a quelli esistenti;

g) definire il Piano di formazione previsto nel presente PPCT, unitamente alla Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane della FEM e all'OdV, per quanto di interesse, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato;
h) riferire periodicamente al Consiglio di amministrazione, con cadenza almeno annuale;
i) redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente o comunicati dall'ANAC;
j) ricevere le segnalazioni - ed effettuare la relativa istruttoria - di cui al sistema di *Whistleblowing*;
k) vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 - gestire il procedimento di accertamento e gli atti conseguenti di competenza, in ottemperanza alle linee guida ANAC in materia;
l) promuovere ed effettuare incontri periodici con l'OdV al fine di coordinare le rispettive attività (ad es. in materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, attività di verifica e monitoraggio, ecc.);
m) effettuare incontri periodici (almeno annuali) con il Collegio dei Revisori;
n) elaborare/aggiornare la sezione del PPCT contenente l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, che costituisce parte integrante del PPCT;
o) effettuare attività di controllo sull'adempimento, da parte della FEM, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
p) segnalare al Consiglio di amministrazione e all'OdV le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

controllare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico in base a quanto stabilito dal presente PPCT e dalla normativa vigente.

Poteri di interlocuzione e controllo

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al RPCT, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPCT stesso, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PPCT, che nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure ivi previste.

Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel presente PPCT. A tal fine sono garantiti al RPCT i seguenti principali poteri:

a) effettuare controlli sulle procedure/processi che abbiano impatto in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, segnalando l'opportunità di promuovere le modifiche ritenute necessarie/opportune e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità al Consiglio di amministrazione;
b) collaborare con le strutture della FEM competenti alla redazione delle procedure che abbiano impatto in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
c) partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione nelle quali viene deliberato l'aggiornamento del PPCT;
d) interfacciarsi con il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori, l'OdV, ed in generale con ogni dipendente della FEM ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni della FEM rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo. Può quindi richiedere informazioni rilevanti per le attività di competenza a qualunque struttura della FEM, che è tenuta a rispondere. Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Al RPCT, di norma, non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della FEM, poteri organizzativi o di modifica della struttura organizzativa, né poteri sanzionatori, salvo quanto espressamente previsto con riguardo al d.gs. 39/2013 in tema di inconferibilità.

Il RCPT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679, d.lgs. 196/2003, d.lgs. 101/2018, ecc.).

***Reporting* e flussi**

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In tale ambito riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione, con cadenza almeno

annuale, sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito. La relazione viene inviata, per quanto di rispettiva competenza, anche al Collegio dei revisori e all'OdV.
In generale il RPCT informa il Consiglio di amministrazione e gli organi di controllo della FEM, su richiesta o su iniziativa, circa eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle proprie attività. In particolare relaziona su:

a) l'attività svolta e le eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle verifiche;
b) gli eventuali aggiornamenti delle misure per la prevenzione adottate, resisi necessari a seguito di modifiche organizzative, normative e/o di nuove interpretazioni dell'ANAC;
c) le eventuali azioni di miglioramento proposte e/o intraprese;
d) l'attuazione del piano formativo.

Il RPCT definisce, in accordo con l'OdV, appositi flussi informativi tra le due funzioni. In particolare lo stesso RPCT e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del MOG, nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e/o di violazioni del PPCT.

Supporto operativo e retribuzione di risultato

Con deliberazione consiliare n. 26 di data 28 aprile 2021, resa operativa con deliberazione consiliare n. 34 di data 24 maggio 2021, con efficacia dal 1° giugno 2021, è stata introdotta apposita struttura di supporto al RPCT denominata "Unità Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" afferente alla Presidenza.
L'Unità Prevenzione della Corruzione e Trasparenza supporta il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Annualmente viene prevista per il RPCT (all'interno del *budget* della Unità Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) una dotazione di *budget* adeguata.
Nello svolgimento dei propri compiti il RPCT può avvalersi anche del supporto delle altre strutture organizzative della FEM, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.
Per lo svolgimento dei propri compiti il RPCT individua altresì un gruppo di referenti interni da coinvolgere nelle dinamiche di attuazione e aggiornamento del presente PPCT (referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza).
Al RPCT non viene assegnato alcun compenso aggiuntivo, fatta comunque salva la possibilità di riconoscere una retribuzione di risultato.

7. FLUSSI INFORMATIVI

Il RPCT e l'OdV sono destinatari dei flussi informativi più specificamente elencati in allegato (**Allegato n. 3**), al quale si rimanda.

8. Gestione delle segnalazione di illeciti e misure a tutela del segnalante - Whistleblowing

Il Whistleblowing è uno strumento per contrastare l'illegalità che consente la denuncia di attività illecite o fraudolente.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179/2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (pubblicata sulla G.U., Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017), che mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati, recependo l'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Il quadro normativo è stato ulteriormente arricchito dall'emanazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (pubblicato in G.U. il 15/3/2023), con cui il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva UE n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l'istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

Ai fini della normativa in oggetto, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, ma anche il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

8.1 Meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni di disposizioni nazionali o dell'UE

Chiunque può segnalare alla Fondazione Edmund Mach le violazioni di disposizioni nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e dunque della Fondazione Edmund Mach, a titolo esemplificativo:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'U.E. relativi a settori tra i quali appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La Fondazione Edmund Mach ha definito come modalità preferenziale di trasmissione delle segnalazioni di whistleblowing la Piattaforma informatica WhistleblowingPA.

La piattaforma è gestita da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l., partner tecnologico selezionato da Transparency International e dall'Associazione Hermes, promotore del progetto Whistleblowing PA e garantisce il rispetto della normativa vigente che disciplina la tutela del whistleblower nei termini definiti dal D.lgs. 24/2023.

La piattaforma è accessibile al link: https://fem.whistleblowing.it/.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è il destinatario delle segnalazioni. Le segnalazioni inviate attraverso la WhistleblowingPA sono raccolte e gestite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che le condividerà con l'Organismo di Vigilanza (OdV), nel caso di segnalazione relative alla violazione del Modello ex d.lgs. 231/2001 o a reati presupposto del Modello ex d.lgs. 231/2001.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato con l'RPCT.

8.2 Gestione della segnalazione del c.d. Whistleblower

Nel caso di segnalazione di violazioni effettuata dal whistleblower, ovvero da uno dei soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs. 24/2023 (a titolo esemplificativo: dipendenti, tirocinanti, ex dipendenti che hanno raccolto le informazioni della violazione nel corso del rapporto di lavoro, etc.), stanti le condizioni di cui all'art. 16 dello stesso decreto, agli stessi sono riconosciute le tutele di cui agli art. 12-13-17 del medesimo decreto (a titolo esemplificativo, la tutela da eventuali ritorsioni).

Per maggiori dettagli in merito alla disciplina delle altre modalità di segnalazione riservata ai soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs. 24/2023, si rinvia al successivo paragrafo 8.4 del presente PPCT, relativo agli "Altri canali di segnalazione".

Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs.. 24/2023, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dovrà attivarsi nei termini previsti dalla norma, ovvero dovrà rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro 7 giorni dalla stessa e dovrà provvedere entro 3 mesi, estendibili fino ad un massimo di 6 mesi nei casi di particolare complessità, se ricorrono giustificate o motivate ragioni, a fornire riscontro.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nella gestione dell'attività istruttoria può chiedere supporto ed avvalersi del personale della Struttura che, a seconda del caso ovvero in ragione dell'oggetto della segnalazione, si riterrà competente; il personale è autorizzato al trattamento (artt. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 Regolamento e art. 2-quadeterdecies del Codice privacy) dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT. È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l'identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante. Con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Se del caso, la Fondazione Edmund Mach, provvede a comunicare all'Autorità competente gli esiti dell'accertamento che configurano reati.

La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito a cura del RPCT per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

8.3 Segnalazione delle violazioni dei Protocolli di prevenzione del Modello ex d.lgs. 231/2001

I Destinatari del "Modello", ivi compresi i soggetti esterni alla Fondazione, sono tenuti a segnalare, oltre alle condotte illecite (gestite nelle modalità di cui sopra), anche la violazione dei Protocolli di prevenzione implementati nelle varie componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 integrato ex L.190/2012.

Le segnalazioni che riguardano la mera violazione di Protocolli di prevenzione previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, integrato ex L. 190/2012, che non costituisce illecito sono sottoposte all'attenzione di OdV e/o RPCT utilizzando i seguenti canali.

In particolare, è possibile contattare l'OdV nei seguenti modi:

- via e-mail all'indirizzo odv@fmach.it;
- tramite l'apposito modulo on-line[15]:
- tramite la piattaforma di whistleblowing[16];
- tramite le apposite cassette postali fatte installare a tal scopo dall'OdV presso:
 - Mensa dipendenti (atrio);
 - Centro Istruzione e Formazione (ingresso secondario ala est);
 - Microvinificazione (parete est - di fronte alla sede del CTT e al PRC).

E' possibile altresì contattare l'RPCT nelle modalità di cui al precedente paragrafo 8.1.Il soggetto destinatario della segnalazione procederà all'avvio delle iniziative del caso.

Qualora dall'esito delle verifiche effettuate emerga e sia, quindi, accertata l'effettiva violazione dei Protocolli di prevenzione implementati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231, integrato ex L. 190/2012, l'ODV e/o il RPCT informa immediatamente il titolare del potere disciplinare.

Il titolare del potere disciplinare dà corso, in tal caso, al procedimento disciplinare nei confronti di chi ha violato il Modello, contestando ed applicando le sanzioni previste, indipendentemente dall'eventuale commissione di un reato presupposto e dall'avvio di un procedimento penale.

Nella Relazione Annuale OdV e RPCT danno evidenza relativamente alle segnalazioni pervenute e del loro stato di avanzamento.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito a cura di OdV/RPCT, ciascuno per quanto di propria competenza.

8.4 Altri canali di segnalazione

La segnalazione interna, di cui sopra, è la prima modalità che il segnalante è tenuto a seguire, salvo la sussistenza delle condizioni previste per l'utilizzo degli altri canali.

Ferma restando la preferenza per il canale interno, decreto prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è stata attivato, nell'ambito del suo contesto lavorativo, il canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 24/2023;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

[15] Il modulo on-line è disponibile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFR3qfVXlHQ4CAqgunbfmYoMFKbQM3-TZ4WppwwMeCYKDBNA/viewform.
[16] La piattaforma è accessibile al link: https://fem.whistleblowing.it/.

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna, nuova modalità esercitabile dal 15 luglio 2023, può essere effettuata tramite comunicazione scritta, attraverso il canale di segnalazione esterna attivato da A.N.A.C. sul proprio sito istituzionale[17], seguendo le indicazioni. La comunicazione può essere effettuata anche in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o mediante un incontro diretto.

Il D.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 24/2023, il segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nell'ambito di applicazione soggettivo (art. 3 del D.lgs. n. 24/2023).

9. FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

In materia di prevenzione della corruzione, il RPCT, in coordinamento con la Ripartizione Organizzazione e Risorse umane, elabora annualmente un **piano formativo** che individui:

a) i soggetti destinatari della formazione, con priorità ai soggetti che svolgono in/per FEM attività a maggior rischio corruttivo;
b) l'oggetto dell'attività formativa (legalità, corruzione, etica aziendale, procedure preventive, ecc.);
c) il formatore (estero o interno);
d) un sistema di monitoraggio dell'attività formativa.

La formazione dovrà essere:

a) di carattere generale (rivolta a tutti i soggetti destinatari);

ed anche

b) di carattere specifico (rivolta ai soggetti destinatari in base alle funzioni svolte).

10. MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il Legislatore ha individuato nella trasparenza uno strumento fondamentale nella lotta ai fenomeni corruttivi e quale presupposto per realizzare una buona amministrazione.

Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della FEM, a cui si rinvia, individua la struttura organizzativa della FEM (come previsto dall'art. 17 dello Statuto). Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del ROF l'organizzazione e le attività della FEM si ispirano ai seguenti principi statutari:

a) distinzione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da quelle di gestione;
b) distinzione tra organi di governo, organi di consulenza scientifica ed organo di controllo;
c) **trasparenza e pubblicità**;

[17] https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/.

d) valorizzazione delle risorse umane e coinvolgimento del personale nella vita istituzionale della FEM e nelle sue scelte fondamentali.

Il presente PPCT si ispira al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Per la FEM l'applicazione della normativa sulla trasparenza costituisce, oltre che uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per concorrere al raggiungimento di tale finalità secondo le indicazioni stabilite dalla legge 190/2012, dal d.lgs. 33/2013 e dalla L.P. 4/2014, anche un'opportunità per rendere pubblica l'attività svolta e i risultati ottenuti mettendo a disposizione informazioni aggiornate e complete a favore di tutti i propri interlocutori.

La promozione di una maggiore trasparenza rappresenta, inoltre, l'occasione per favorire al proprio interno la diffusione di una maggiore sensibilità in tema di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte, anche in funzione della tutela della reputazione e della credibilità della FEM nei confronti dei suoi molteplici interlocutori, primi fra tutti i "contribuenti" che ne garantiscono in larga parte il funzionamento/finanziamento. Inoltre, la pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere può favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e soprattutto svolge un'importante azione deterrente per potenziali condotte illecite o comunque non regolari.

Per rendere più efficaci le politiche di trasparenza previste nel presente PPCT e responsabilizzare i soggetti coinvolti, la FEM adotta le seguenti misure:

1. inserisce tra gli obiettivi strategici della FEM, ed in particolare dei singoli dirigenti, l'attuazione del presente *Piano*, secondo la tempistica da esso definita e secondo la seguente formulazione: "*promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni della Fondazione Edmund Mach mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con altre amministrazioni e con la collettività*";
2. omogeneizza e informatizza i flussi di reperimento e pubblicazione dei dati in modo tale da ridurre gli oneri connessi e velocizzarne il processo e l'aggiornamento.

10.1 Inquadramento normativo - intervento statale e provinciale

Il quadro normativo in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza ha visto affermare, con sempre maggiore forza, il principio per cui l'attività dei soggetti che direttamente o indirettamente gestiscono risorse pubbliche deve orientarsi alla massima trasparenza intesa come "accessibilità totale" a tutte le informazioni concernenti, sia la loro organizzazione, che l'attività svolta. Ciò per favorire forme di controllo diffuso.

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 35 della L. 190/2012 - "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" -, con d.lgs. 33/2013 - "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" - il legislatore statale ha cercato di riordinare la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle "pubbliche amministrazioni". L'ambito soggettivo di applicazione di tale normativa, in un primo momento, è risultato molto incerto fino all'intervento del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione[18] che ha dato un'interpretazione estensiva al concetto di "pubblica amministrazione" comprendendo tutti quei soggetti che, a prescindere dalla loro forma giuridica e assetto organizzativo, *perseguono finalità di interesse pubblico, in virtù di un affidamento diretto o di un rapporto autorizzatorio o concessorio e che gestiscono o dispongono di risorse pubbliche*. Tale interpretazione è stata poi codificata dal legislatore statale che ha modificato l'art. 11 del d.lgs. 33/2013[19] prevedendo la sua applicazione anche per gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" (limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione Europea). Successivamente, con determinazione n. 8 di data 17 giugno 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha

[18] Con circolare n. 1 del 14 febbraio 2014, prot. n. 593, intitolata *Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2019, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33: in particolare gli enti economici e le società controllate e partecipate.*

[19] Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 24-bis, comma 1) la modifica dell'art. 11. Successivamente, l'articolo 11 del d.lgs. 33/2013 è stato abrogato dall'art. 43, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

approvato le "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" che hanno definitivamente chiarito l'ambito di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

A livello locale, in un primo momento, la Provincia autonoma di Trento è intervenuta solo con due disposizioni puntuali (l'art. 4 *bis* della L.P. n. 10/2012 e l'art. 31 *bis* della legge provinciale 23/1992) che sostanzialmente replicavano quanto stabilito a livello nazionale. Solo con la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 "*Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5*" la PAT ha adottato la propria disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza concernenti l'organizzazione dell'attività della PAT stessa, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati con lo scopo di riordinare anch'essa l'intera disciplina in materia di pubblicità e trasparenza e dare applicazione ai principi stabiliti a livello statale pur nelle specificità locali. Accanto alla ricostruzione degli obblighi di pubblicazione già previsti dalla precedente disciplina provinciale, l'art. 3 della L.P. 4/2014 ha rinviato, per quanto specificatamente non disciplinato, all'applicazione del d.lgs. 33/2013 anche per gli enti strumentali privati.

In attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della L.P. 4/2014 la PAT ha adottato il *Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4* (che tiene luogo del programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dal d.lgs. 33/2013 nella versione all'epoca vigente) e ha congiuntamente impartito delle direttive agli enti strumentali pubblici e privati per assicurare, anche da parte di quest'ultimi, il pieno rispetto della legge provinciale 4/2014 entro il 1° gennaio 2015[20]. Per quanto riguarda la disciplina dettata in maniera espressa dalla L.P. 4/2014 e dalle altre disposizioni provinciali da questa richiamate, che tiene luogo di quella analoga contenuta nel d.lgs. 33/2013, l'impianto normativo è essenzialmente basato sul mantenimento degli istituti provinciali già vigenti in materia di pubblicità e trasparenza che, per quel che rileva in riferimento all'attività della FEM, si riferiscono specificamente alle forme di pubblicità legate:

1. **alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati** ai sensi dell'articolo 31 *bis* della L.P. 23/1992 "*Legge provinciale sull'attività amministrativa*";
2. **agli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni**, in riferimento alla tenuta dell'elenco di cui all'art. 39 *undecies* della L.P. 23/1990 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*";
3. **agli incarichi relativi all'esecuzione di lavori pubblici** di cui all'art. 10 della L.P. 26/1993 "*Legge provinciale sui lavori pubblici"*;
4. **alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi** con gli oneri di pubblicità e trasparenza definiti dall'art. 4 *bis* della L.P. 10/2012 "*Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino*".

A tal proposito si evidenzia che l'articolo 2, comma 7, della l.p. n. 4 del 2014, che prevedeva che "*In materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale si applica l'articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia 1997*" è stato abrogato dall'art. 52 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18, quindi si applicano direttamente gli obblighi previsti dal d.lgs 33 del 2013 [21].

Le restanti disposizioni provinciali vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, in parte richiamate dalla L.P. 4/2014, si riferiscono ad ambiti che non attengono ad attività svolte dalla FEM quali, ad esempio, quelli relativi agli interventi finanziari provinciali, all'attività di pianificazione e governo del territorio provinciale e controlli sulle imprese ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 10/2012, ecc..

A livello statale il d.lgs. 97/2016 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) ha poi riorganizzato la disciplina in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 unificando, tra il resto, le due funzioni di Responsabile di Prevenzione della Corruzione e Responsabile Trasparenza in capo un unico soggetto,

[20] Le direttive agli enti strumentali pubblici e privati approvate dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 1757 del 20 ottobre 2014, ad oggetto: *Approvazione del Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5" e direttive agli enti strumentali*.

[21] Devono pertanto considerarsi direttamente applicabili le disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013 in particolare concernenti ai seguenti articoli: Art. 4 bis, Art. 12, Art. 14, Art. 22, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 36, Art. 40, Art. 42.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Le novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza (modifiche al d.lgs. 33/2013) sono state affrontate dall'ANAC nella delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 (*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*).

Come evidenziato dall'ANAC in tale deliberazione "*Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 non hanno interessato le norme transitorie e finali contenute nell'art. 49 del d.lgs. 33/2013. Resta fermo quindi che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti (co. 4). Si evidenzia al riguardo che, anche alla luce dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle "forme e modalità" attuative delle disposizioni in materia di trasparenza contenute nel d.lgs. 33/2013. Ciò vuol dire che non possono essere previste, comunque, deroghe ai contenuti del decreto che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza*".

A livello locale con la L.P. n. 19 del 29 dicembre 2016 (*Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017*) la PAT è quindi intervenuta sulla L.P. 4/2014 adeguandola alle modifiche introdotte sul d.lgs. 33/2013 stabilendo che gli enti strumentali della PAT, in conformità con le direttive impartite dalla Giunta provinciale, devono assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla L.P. 4/2014 (così come modificata) entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.P. n. 19 del 29 dicembre 2016.

L'art. 3 della L.P. 4/2014, per quanto non espressamente disciplinato da tale legge provinciale e dalle altre disposizioni provinciali da questa richiamate, rinvia anche per la FEM, quale ente strumentale della PAT e più in generale "ente di diritto privato in controllo pubblico", all'applicazione del d.lgs. 33/2013 compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento provinciale.

L'art. 2-*bis* d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016 ha ridisegnato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'ora abrogato art. 11 del medesimo d.lgs. 33/2013[22].

Con delibera n. 1134 di data 8 novembre 2017 l'ANAC ha approvato le *nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*.

In riferimento ai dati e documenti da pubblicare, tenendo in considerazione sia la natura giuridica che l'attività svolta dalla FEM, devono pertanto considerarsi direttamente applicabili (contestualizzandole) le disposizioni contenute nei seguenti articoli del d.lgs. 33/2013 (così come modificato dal d.lgs. 97/2016) riferite ad ambiti non disciplinati a livello provinciale:

Capo I-ter - Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti:

- **Art. 10** - Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (per PAT e FEM, *Piano*).
- **Art. 12** - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.

Capo II - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni:

- **Art. 13** - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
- **Art. 14** - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.
- **Art. 16** - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- **Art. 17** - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato.
- **Art. 18** - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici.
- **Art. 19** - Bandi di concorso.
- **Art. 20** - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

[22] A tal riguardo, si veda quanto evidenziato da ANAC nella determinazione n. 1134 di data 8 novembre 2017, in materia di trasparenza, con specifico riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ovvero, "*a differenza di quanto previsto dal precedente art. 11, co. 2, del d.lgs. 33/2013, oggi abrogato, la trasparenza cui sono tenuti gli enti privati in controllo pubblico non è più limitata all'attività di pubblico interesse. Tale scelta è da ricondurre, plausibilmente, proprio alla penetrante incisività dell'influenza esercitata dalle amministrazioni su tutte le scelte dell'ente, influenza determinata dal finanziamento maggioritario dell'attività e dalla nomina dei componenti degli organi di indirizzo o amministrazione*".

- **Art. 21** - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva.
- **Art. 22 -** Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
- **Art. 23 -** Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi.

Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche:

- **Art. 29 -**Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
- **Art. 30 -** Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
- **Art. 31 -** Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati:

- **Art. 32 -** Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (limitatamente all'attività di istruzione e formazione svolta dal centro istruzione e formazione della FEM).
- **Art. 33 -** Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione.
- **Art. 36 -** Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei pagamenti informatici.

Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori speciali:

- **Art. 37** - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Capo VI - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni:

- **Art. 47** - Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici.

In funzione di eventuali ulteriori interventi del legislatore provinciale, del legislatore statale, di interventi interpretativi/linee guida dell'ANAC e delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, l'ambito delle disposizioni del d.lgs. 33/2013 applicate dalla FEM può essere rivisto rispetto a quanto sopra richiamato.

In occasione dell'aggiornamento del PPCT adottato nel 2016 (delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 di data 29 gennaio 2016) e in adesione delle indicazioni date dall'ANAC (poi sostanzialmente recepite anche a livello normativo con le modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 e alla L.P. 4/2014), le misure in materia di trasparenza sono state accorpate al PPCT stesso divenendone una sua specifica sezione.

10.2 Strutturazione della sezione "Amministrazione trasparente" e referenti per la trasparenza

La sezione del portale della FEM "Amministrazione trasparente" è stata organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla L.P. 4/2014. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello seguono la denominazione e l'ordine previsto dal citato decreto suddivisa in macro aree denominate ed elencate sulla base dell'allegato al decreto citato e alle linee guida approvate dell'ANAC.

Poiché non tutte le sezioni previste dal d.lgs. 33/2013 sono pertinenti all'attività della FEM, esse sono comunque state riportate ma al loro interno viene specificato: "*Sezione non pertinente gli organismi di diritto privato in controllo pubblico quale è la Fondazione Edmund Mach*" o analoga dicitura definita in fase di pubblicazione. Qualora il RPCT riscontri che la pubblicazione di tali sotto-sezioni non pertinenti generi equivoci interpretativi, può procedere con la loro cancellazione.

La tabella allegata al presente *Piano* (**Allegato n. 4**) individua, per ogni pertinente sotto-sezione della sezione "amministrazione trasparente" del sito *internet* della FEM, la struttura competente a provvedere al reperimento, alla pubblicazione e all'aggiornamento delle informazioni previste e al suo interno la struttura organizzativa incaricata con un ***referente per la trasparenza*** che viene individuato con il responsabile della struttura organizzativa (che pertanto muta automaticamente in funzione del soggetto preposto all'ufficio/struttura organizzativa indicata).

Il principio seguito, per quanto possibile, è stato quello di individuare quali referenti per la trasparenza **i soggetti che gestiscono direttamente i dati e le informazioni da pubblicare** responsabilizzando questi ultimi nell'attività di reperimento, pubblicazione e aggiornamento. Un modello accentrato nella figura del RPCT con un flusso di informazioni non presidiato da una responsabilità diretta in capo a chi ha direttamente o indirettamente la disponibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare, mal si adattava alla complessità della FEM e soprattutto non garantiva quella tempestività di aggiornamento che viene chiesta dalla normativa di riferimento.

I dirigenti responsabili delle strutture organizzative della FEM che detengono i dati e le informazioni da pubblicare **garantiscono comunque il tempestivo e regolare flusso delle informazioni al competente referente** per la

trasparenza onde assicurare il rispetto dei termini stabiliti dalla legge. In caso contrario i referenti per la trasparenza lo segnalano al RPCT.

Come già indicato, la tabella allegata (**Allegato n. 4**) rappresenta complessivamente gli obblighi di pubblicità e trasparenza a cui la FEM è tenuta a dare corso, la tempistica di pubblicazione e di aggiornamento e i relativi referenti per la trasparenza. I contenuti degli obblighi di pubblicazione sono riportati in chiave sintetica, pertanto, per una loro corretta attuazione si rinvia ai riferimenti normativi riportati.

Il RPCT effettua il monitoraggio della pubblicazione dei dati come specificato al punto 10.6 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del RPCT e sanzioni.

10.3 Formazione dei referenti per la trasparenza

In occasione del mutamento dei referenti per la trasparenza, del quadro normativo o degli strumenti informatici utilizzati per la pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste, il RPCT organizza degli incontri di aggiornamento per assicurare una corretta conoscenza:

a) dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal PPCT e dalla normativa statale e provinciale di riferimento;
b) dei sistemi informativi gestionali adottati per garantire la pubblicazione dei dati.

Il RPCT si avvale della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali per la consulenza giuridico/amministrativa ai referenti per la trasparenza.

10.4 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione delle misure adottate in materia di trasparenza

Al fine di favorire la diffusione della conoscenza del PPCT e delle misure in esso contenute, ne deve essere data comunicazione a tutto il personale della FEM e in occasione di ogni aggiornamento/modifica dello stesso con la specifica illustrazione degli aggiornamenti/modifiche apportate. A livello organizzativo, inoltre, all'atto della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di collaborazione, la FEM informa l'interessato dell'esistenza del PPCT, del suo scopo e delle misure in esso contenute.

In riferimento alla comunicazione esterna, sempre al fine di favorire la diffusione della conoscenza del PPCT e delle misure in esso contenute, lo stesso viene pubblicato sul sito *internet* della FEM nella sezione "amministrazione trasparente" dandone notizia con un avviso pubblicato in evidenza sulla *homepage*. Analogo avviso viene pubblicato in occasione di ogni aggiornamento/modifica del PPCT con la specifica illustrazione degli aggiornamenti/modifiche apportate.

10.5 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività delle pubblicazioni

Ogni referente per la trasparenza viene autorizzato ad intervenire sulle sezioni assegnate attraverso delle credenziali di accesso che gli consentono di caricare ed aggiornare i dati pubblicati sul sito *internet* della FEM. Per velocizzare l'attività di pubblicazione ogni referente può chiedere al RPCT la creazione di più utenze associate alle proprie sezioni e assegnate a propri collaboratori (ferma restando la responsabilità del referente per la trasparenza e della struttura organizzativa di appartenenza relativamente all'attuazione del presente PPCT).

Il sistema informatico utilizzato per la pubblicazione dei dati è strutturato in modo tale da contenere, per ogni sezione, una guida sintetica (guida redattore) che illustra a chi ne ha accesso la tipologia di dati da pubblicare e le modalità e tempistiche di pubblicazione ed aggiornamento. Per assicurare la regolarità e la tempestività della pubblicazione il sistema informatico utilizzato, ove possibile, viene dotato di un applicativo di notifica delle scadenze che informa i referenti per la trasparenza della necessità di provvedere all'aggiornamento dei dati pubblicati.

Nel caso in cui una singola voce non risulti ancora pubblicata e/o aggiornata è indicata la data prevista per la pubblicazione. Ogni contenuto riporta la data di revisione, nonché il periodo di riferimento.

La Ripartizione Sistemi Informativi e Tecnologie di Comunicazione supporta il RPCT per l'adozione di strumenti informatici che consentano, per quanto possibile, di massimizzare il caricamento e l'aggiornamento automatico dei dati da pubblicare attraverso appositi applicativi/*software*.

La sezione "amministrazione trasparente" e le relative sotto-sezioni vengono costantemente aggiornate e i dati sono pubblicati in formato aperto, fruibili a tutti, secondo quanto previsto dalla L.P. 4/2014, dal d.lgs. 33/2013 e dalle indicazioni fornite dall'ANAC.

10.6 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del RPCT e sanzioni

Le misure previste in materia di trasparenza sono attuate dal RPCT e dai referenti per la trasparenza, coadiuvati dalla Ripartizione Sistemi Informativi e Tecnologie di Comunicazione per il supporto informatico. I referenti per la trasparenza garantiscono l'attività di monitoraggio per la raccolta dei dati da pubblicare e di aggiornamento del PPCT, secondo le previsioni normative richiamate.

Il RPCT organizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, un incontro con i referenti per la trasparenza al fine di verificare lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicità loro affidati e fare emergere eventuali problematiche riscontrate nell'ottica di individuare ed adottare le opportune soluzioni tese a superarle.

I referenti per la trasparenza segnalano tempestivamente al RPCT le situazioni di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza per l'assunzione da parte di quest'ultimo, se del caso, delle iniziative di cui all'art. 43 del d.lgs. 33/2013.

Il RPCT effettua delle verifiche a campione sui dati pubblicati onde accertare l'effettiva regolarità e tempestività delle pubblicazioni intervenendo immediatamente qualora riscontri delle irregolarità/incompletezze o ritardi nella pubblicazione.

In ogni caso il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione adottando, se del caso, le iniziative stabilite dal medesimo art. 43 del d.lgs. 33/2013.

Annualmente il RPCT pubblica lo stato di attuazione del PPCT e degli aggiornamenti secondo le indicazioni fornite dall'ANAC.

L'OdV, che svolge per la FEM funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. G), del d.lgs. 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 50/2013, n. 77/2013, n. 1310/2016 e n. 236/2017 effettua la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati. Annualmente effettua l'attestazione circa l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità della FEM secondo quanto stabilito dall'ANAC.

L'art. 3, comma 2 della L.P. 4/2014 dispone che per la violazione degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa provinciale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Tale d.lgs. 33/2013 prevede un articolato sistema di sanzioni; l'inadempimento può, infatti, comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative o l'inefficacia degli atti.

10.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Il RPCT garantisce il pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 della L.P. 4/2014 e degli articoli 5, 5-*bis* e 5 *ter* del d.lgs. 33/2013 in riferimento alle richieste di accesso civico a dati, documenti e/o informazioni in disponibilità della FEM.

Le richieste di accesso civico (sia "semplice" sia "generalizzato") devono essere inviate al RPCT preferibilmente utilizzando l'indirizzo *e-mail* **trasparenza@fmach.it** (tale casella di posta elettronica è costantemente presidiata dal RPCT e dal personale da questo individuato).

Nel caso in cui nella richiesta non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati di cui si chiede l'accesso, il RPCT ne dà comunicazione al richiedente perché vengano fornite le necessarie specificazioni in modo tale da poter rispondere efficacemente alla richiesta. In tali casi il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso fino alla data di acquisizione delle specificazioni richieste.

Per facilitare l'esercizio del diritto di accesso civico il RPCT può elaborare e pubblicare sulla pertinente sezione del sito *internet* della FEM - "amministrazione trasparente" degli appositi *fac-simili*.

Fermo quanto stabilito dalla normativa di riferimento (principalmente art. 4 della L.P. 4/2014 e degli articoli 5, 5-*bis* e 5 *ter* del d.lgs. 33/2013), di seguito si riportano le ulteriori misure adottate dalla FEM per garantire l'efficace attuazione dell'istituto dell'accesso civico "semplice" e "generalizzato".

10.7.1 Richieste di accesso civico semplice

Il RPCT, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, lo segnala al Referente della trasparenza per la pertinente sezione del sito *internet* "amministrazione trasparente" che deve provvedere alla pubblicazione dei dati, i documenti o delle informazioni richieste entro trenta giorni. Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti risultino già pubblicati, il RPCT indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, l'interessato può ricorrere al Direttore generale della FEM in qualità di titolare del potere sostitutivo che, accertata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

10.7.2 Richieste di accesso civico generalizzato

Il RPCT trasmette tempestivamente la richiesta al Responsabile della struttura organizzativa della FEM che detiene i dati, i documenti e/o le informazioni richieste per l'attivazione della relativa istruttoria.

Tale struttura cura quindi l'istruttoria tenendo conto dei diritti di eventuali controinteressati (secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 5 del d.lgs. 33/2013) e risponde all'interessato assicurando il rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti dalla normativa di riferimento, in particolare, nei casi di rifiuto o di differimento della richiesta.

Dell'avvenuta risposta viene informato il RPCT. Se i dati, i documenti e/o le informazioni richieste sono già pubblicati sul sito *internet* della FEM, previa verifica con il RPCT, tale struttura organizzativa indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora la richiesta di accesso civico generalizzato sia accolta, alla risposta sono allegati i dati, i documenti e/o le informazioni richieste.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito. Ove richiesti in formato cartaceo, è previsto il rimborso del solo costo effettivamente sostenuto dalla FEM per la riproduzione su supporti materiali che vengono stabiliti forfettariamente come segue:

1) Euro 0,10 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di Euro 0,20 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3 (per fronte/retro tali importi vengono moltiplicati per due). Per gli importi inferiori a Euro 5,00 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo deve essere rimborsata l'intera cifra. Non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
2) il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente deve provvedere al pagamento in contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso riproduzioni fotostatiche).

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro venti giorni dall'acquisizione della richiesta di riesame.

Nei casi in cui il Responsabile della struttura organizzativa della FEM di riferimento coincida con il RPCT, sulla richiesta di riesame decide il Direttore generale. In tali ipotesi, nei provvedimenti adottati in prima istanza, viene specificato che sull'eventuale richiesta di riesame provvede il Direttore generale.

Avverso la decisione della FEM o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente dell'accesso civico generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo di Trento.

10.8 Limiti e Privacy

La FEM si impegna a pubblicare i dati, rispettando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Secondo le indicazioni fornite dal Garante della Privacy con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, che rappresentano le "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e altri enti obbligati",* la FEM si impegna a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, più in generale, che non siano indispensabili alle finalità di trasparenza della pubblicazione; si impegna altresì a non diffondere dati personali in mancanza di idonei presupposti normativi.

Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso alle informazioni previste dalla normativa vigente nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

Il PPCT, essendo integrato all'interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ne condivide il sistema disciplinare (paragrafo 6 della parte generale e a cui si rinvia).